

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 – TER DELLA L. N. 3/2012

Giudice Delegato

Debitore

Sig. FIUMARA Salvatore

Gestore della Crisi

Rag. VITERITTI Flora

Advisor

Dott. BATTISTINI Gilberto

Ill.mo Sig. Giudice Delegato

PREMESSO CHE

- Con istanza ex art.15, comma 9, della legge 3/2012 depositata in data 20/10/2020, presso l'OCC/ODCEC di Bologna Il Sig. Salvatore FIUMARA 
 (Cod. Fisc.FMRSVT75H03I754J) ha chiesto all'intestato Organismo la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo, ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla predetta L. n. 3/2012 e, nello specifico, alla Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n.3/2012 e successive modifiche;

(All. n. 1 – Istanza di Nomina)

- L'OCC /ODCEC di Bologna nella persona del suo Referente Dott. Adolfo Barbieri nominava, quale Gestore della Crisi, la Rag. Viteritti Flora con Studio in Bologna Via Luigi Silvagni 11 Tel. 051 442439 Pec flora.viteritti@pct.pecopen.it che in data 13 novembre 2020 ha accettato l'incarico

(All.n.2 – Accettazione)

- La domanda di Liquidazione del Patrimonio è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma uno, L. 3/2012 e deve essere corredata dalla documentazione di cui allo stesso art. 9, commi due e tre, L. n. 3/2012;



- Il ricorrente, ha inteso avvalersi, nella predisposizione della presente domanda, di farsi assistere da un Professionista di Fiducia nella persona del Dott. Gilberto Battistini Gestore della Crisi iscritto al n. 2.560 del registro Ministeriale e Dottore Commercialista dell'ODCEC di Bologna, con Studio in Bologna Via degli Scalini 8 - Mail battistini@studiobattistini.net Pec gilberto.battistini@legalmail.it, Tel/Fax 051 331637.

CONSIDERATO CHE

Il Sig. Salvatore FIUMARA ai sensi dell'art. 7 della L. n.3/2012:

- 1) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L.3/2012;
- 2) Non ha fatto ricorso, nei precedenti, cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
- 3) Risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite; pertanto tutto ciò premesso e formulato, si puntualizzano alcune considerazioni in merito a quanto previsto dalla L.3/2012 con particolare riferimento all'Istituto di cui all'Art.14-ter

Accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici, lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, ma con la nomina di un Liquidatore a cui comporta la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti. Nel formulato legislativo di cui alla Legge 3/2012 di cui all'art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, della tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.



A quanto sopra si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'Art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l'Art. 14 quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, L'[art. 14-quinquies](#) della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona esclusivamente, l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell'[art. 14-terdecies](#), comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L.Fall. l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà nessun alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Anche recente giurisprudenza è giunta a tale conclusione ed in particolare per situazioni simili e riconducibili a questa in esame

In ultimo va in questa sede ricordata la possibilità, prevista nel nuovo codice della crisi e dell'impresa che entrerà in vigore nell'agosto del 2020 , ma che ha indicato chiaramente la volontà



del legislatore per cui ai sensi dell'[articolo 283 D.Lgs. 14/2019](#) ("**Debitore incapiente**"), che il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa accedere alla **esdebitazione** solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di **pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.**

ESPONE

1) DESCRIZIONE DLLE ATTIVITA'PRECEDENTEMENTE SVOLTE

[Il contenuto di questa sezione è illeggibile a causa di un grave errore di rendering del documento. Si presume che qui fosse presente la descrizione delle attività svolte dal debitore.]



**2) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL
DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**



**3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE
ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI**

Figure 1

The following are the names of the persons who have been
 named in the above mentioned cases, and the names of the
 persons who have been named in the above mentioned cases.
 The names of the persons who have been named in the above
 mentioned cases are as follows:



4) SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non ci sono stati atti dispositivi da parte del Sig. Salvatore FIUMARA negli ultimi 5 anni, se non quelli dichiarati nella presente domanda e cioè la vendita dell'auto usata nel febbraio del 2015, per recuperare un minimo di liquidità e perché impossibilitato a mantenerla

(All.n. 8 – Vendita Veicolo)

5) ELENCO DEI CREDITORI

A - PREDEDUZIONE

Euro 2.500,00

OCC/ ODCEC di Bologna	Euro 2.100,94
Spese di pubblicazione e varie	400,06

Trattasi del compenso per l'OCC

Tali passività sono definite in accordo con il debitore, in particolare, con specifico riferimento all'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art.16 L.3/2012 ed in linea con la consuetudine in uso presso il Tribunale di Bologna (applicazione della percentuale massima dell'attivo realizzato e minima al passivo) ma operando sul compenso in considerazione del caso specifico del ricorrente.

Il compenso all'OCC verrà saldato con le disponibilità presenti nella carta prepagata Pay Evolution il cui saldo contabile alla data del 12 Aprile 2021 come da verifica del Gestore della crisi ammontava ad **euro 3.265,92** oltre al pagamento del contributo unificato di **euro 98,00** e Bollo per **euro 27,00**

(All.n. 9 – Preventivo)



B- DEBITI FISCALI-PRIVILEGIATI-CHIROGRAFARI Euro 357.153,75

(così come accertati e verificati dal Gestore della Crisi)

<u>ELENCO CREDITORI</u>	<u>CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
AGENZIA RISCOSSIONE BOLOGNA	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. chirografo	15.185,61 539,02 51.626,32 118.663,75 15.086,84
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c. artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c. chirografo	37.169,56 31.415,45 17,64
INAIL	artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.	102,30
COMUNE DI BOLOGNA	artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. chirografo	155,55 104,86
contratto di finanziamento n. 78746 CREDIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.	chirografo	3.733,91
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. residuo esecuzione immobiliare mutuo	chirografo	46.991,79
prestito personale ASSICURO	chirografo	6.184,57
credito c/c nr. 46485293 portato a sofferenza	chirografo	4.200,45
Condominio San Lazzaro di Savena Idice  	chirografo	1.055,44
Codicè Paola commercialista	privilegio art 2751 bis n. 2 chirografo	255,68 5.896,86
avv. Sazzini causa Bernardi Imolesi	chirografo	7.129,85
avv. Sazzini causa De Bonis	Chirografo	7.054,84
Studio Associato Codice Musiani comm.	privilegio art 2751 bis n. 2 chirografo	3.798,16 832,98
<u>TOTALE CREDITORI</u>		<u>357.153,75</u>

(All. n 10 – Estratti di Ruolo,)



Le posizioni debitorie, sono chiaramente indicative in quanto dinamiche, sarà cura del Liquidatore
crystallizzarle al momento dell'eventuale decreto di apertura

6) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' DEL RICORRENTE

7) ELENCO DELLE SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO



8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta presentata si basa sullo schema di cui all'art.810 del c.c. il quale recita che *...sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti...* attraverso la cessione di redditi futuri ed il versamento immediato di un importo liquido sufficiente a pagare integralmente le spese della procedura

TOTALE ATTIVO REALIZZATO	Euro 9.700,00
Versamento immediato per cassa attraverso l'utilizzo della liquidità presente sulla carta <u>Pay Evolution il cui saldo contabile alla data del 12 Aprile 2021 come da verifica del Gestore della crisi ammontava ad euro 3.265,92</u>	Euro 2.500,00
Versamento in n.48 rate mensili da 150,00 euro	Euro 7.200,00

Ripartizione:

PREDEDUZIONE (Compreso IVA)	Euro 2.500,00	100%
OCC/ODCEC di Bologna	Euro 2.100,94	100%
Spese connesse alle eventuali trascrizioni e pubblicazioni	Euro 400,06	100%

Il residuo per euro 7.200,00 a disposizione del Liquidatore

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.



Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all'esecuzione del piano.

9) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della l.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria, pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

Nella posizione dell'istante Sig. FIUMARA Salvatore nel corso delle verifiche complete e puntuali si è comunque evidenziato una sostanziale correttezza e l'inesistenza di atti di segregazione del patrimonio.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

10) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Come dottamente espone il Consiglio di Stato – sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2013, la legge 3/2012 intitolata “*Disposizioni in materia di usura estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento*” reca innanzi tutto consistenti innovazioni nell'ambito dei contigui ambiti normativi dell'usura dell'estorsione tra l'altro integrando con disposizioni intese a migliorare i vari istituti contemplati dalla L.7



Marzo 1996 n.108 in materia di usura e della L. 23 Febbraio 1999 n.44 disciplinante il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Come è ben noto il legislatore persegue mediante leggi organiche l'obiettivo di estirpare fenomeni di crescente allarme sociale resi ancor più gravi dalla difficile emergenza economica vissuta dal paese, non solo mediante l'inasprimento delle sanzioni penali per i responsabili di reati i cui effetti si riverberano sia sui singoli soggetti colpiti, sia sull'intero tessuto socio-produttivo, ma anche apprestando sistemi di prevenzione e di intervento a sostegno delle vittime di tali reati in modo da alleviarne le situazioni di dissesto economico.

In tale contesto assume grande importanza il Capo II della stessa L. 3/2012 che disciplina i “ Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio “

I legislatore ha in tale modo introdotto nell'ordinamento misure strutturali dedicate alle esigenze non solo dei soggetti che hanno subito le azioni delittuose di usurai e di estorsori, ma che, più in generale – e quindi anche al di fuori degli effetti di tali reati – vengono a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti, il cosiddetto “ CRAM DOWN”, e permettergli attraverso il “FRESH START” l'opportunità di reinserirsi nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14 .- terdecies (Esdebitazione).

La **procedura della liquidazione del patrimonio** persegue, infatti, unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa come sopra meglio specificato, l'esdebitazione



11) ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione ex art.9 L. 3/2012 redatta dal Gestore della Crisi Rag. VITERITI Flora. In tale documento, l'OCC ha confermato la sostanziale veridicità dei dati

(All. n. 18 – Relazione Gestore della Crisi)

12) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L. n.3/2012.

13) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto IL Sig. FIUMARA Salvatore, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14 undecies, L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.

L'Advisor Dott. Gilberto Battistini hanno fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 03/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.



Alla luce di quanto esposto, il Sig. FIUMARA Salvatore

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14quinques, comma uno, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del Sig. FIUMARA Salvatore [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione e della liquidazione ai fini degli artt. 14undecies e 14terdecies della L. 3/2012.
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del liquidatore





Bologna Li

Il Debitore

FIUMARA Salvatore

L'Advisor

Dott.Gilberto Battistini

